

Viste le linee guida emanate dal Servizio fitosanitario nazionale e pubblicate nel sito web: www.Protezionedellepianite.it - nella pagina dedicata alla «moria del kiwi»;

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» nell'anno 2023 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Udine;

Esaminata in particolare la dichiarazione del servizio fitosanitario regionale dalla quale risulta che la delimitazione riguarda i territori nei quali nel corso del 2023 sono stati segnalati danni alle produzioni di kiwi;

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia in sede di istruttoria, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ai fini dell'ammissibilità delle domande, dovrà verificare l'esistenza della segnalazione effettuata dal beneficiario nel corso del 2023 «di aver subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di *actinidia* a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi"»;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di kiwi;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità della fitopatologia denominata «moria del kiwi»

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità della fitopatologia denominata «moria del kiwi» nelle sottoindicate province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati alle produzioni di kiwi, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101:

Gorizia:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *d)* nel territorio dei Comuni di: Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Moraro;

Pordenone:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *d)* nel territorio dei Comuni di: Arba, Aviano, Budoia, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Valvasone Arzene, Vivaio, Zoppola;

Udine:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *d)* nel territorio dei Comuni di: Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Cordero, Coseano, Dignano, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Osoppo, Palmanova, Pavia di Udine, Povoletto, Pradamano, Pulfero, Reana del Rojale, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Sedegliano, Stregna, Talmassons, Tarcento, Torviscosa, Treppo Grande, Udine, Varmo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 7 ottobre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A05361

DECRETO 7 ottobre 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel territorio della Regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;



Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riguardante «Misure urgenti per le produzioni di kiwi - *Actinidia spp.*, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT S.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali», e in particolare il comma 1 dove è indicato che «Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di *actinidia* a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'art. 5, comma 4»;

Visto il decreto 12 settembre 2024, prot. n. 439643, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2024 al n. 1411, recante «Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di *actinidia*, a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;

Viste le linee guida emanate dal Servizio fitosanitario nazionale e pubblicate nel sito web www.Protezionedel-lepianite.it nella pagina dedicata alla «moria del kiwi»;

Esaminata la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» nell'anno 2023 nella Città metropolitana di Roma e nella Provincia di Latina;

Esaminata in particolare la dichiarazione del servizio fitosanitario regionale dalla quale risulta che la delimitazione riguarda i territori nei quali nel corso del 2023 sono stati segnalati danni alle produzioni di kiwi;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Considerato che la Regione Lazio in sede di istruttoria, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ai fini dell'ammissibilità delle domande, dovrà verificare l'esistenza della segnalazione effettuata dal beneficiario nel corso del 2023 «di aver subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di *actinidia* a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi"»;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di kiwi;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità della fitopatologia denominata «moria del kiwi»

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità della fitopatologia denominata «moria del kiwi» nelle sottoindicate province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati alle produzioni di kiwi, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101:

Città metropolitana di Roma:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d), nel territorio dell'intera città metropolitana;

Latina:

fitopatologia denominata «moria del kiwi» nell'anno 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di: Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sperlonga, Terracina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A05362

